



Comune di Trenzano
(Provincia di Brescia)

Codice Ente **10441**

DELIBERAZIONE N.: 14

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE DI VERSAMENTO TARI ANNUALITA' 2026

L'anno **duemilaventisei (2026)** addì **22 (ventidue)** del mese di **Maggio**, alle ore **20:00**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle leggi vigenti si è riunito il Consiglio Comunale, in seconda convocazione.

All'appello nominale risultano:

			presente	assente
1	SPALENZA ITALO	<i>Sindaco</i>	X	
2	FALSINA ANNA	<i>Consigliere</i>	X	
3	TOMASONI ANTONELLA	<i>Consigliere</i>		X
4	GUALDI GIANMARIO	<i>Consigliere</i>	X	
5	COTELLI MARIO	<i>Consigliere</i>	X	
6	COGOLI LIDIA	<i>Consigliere</i>	X	
7	PIOVANELLI SARA	<i>Consigliere</i>	X	
8	BONOMI STEFANO	<i>Consigliere</i>	X	
9	BAZZORINI ANTONIO	<i>Consigliere</i>	X	
10	METELLI SERGIO	<i>Consigliere</i>		X
11	RIZZI SIMONA	<i>Consigliere</i>		X
12	VANNUCCI MARCO	<i>Consigliere</i>		X
13	PERONI STEFANO	<i>Consigliere</i>	X	
Totali			9	4

Assiste l'adunanza il Segretario Generale Dott.ssa Valeria Ferro il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Italo Spalenza che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE DI VERSAMENTO TARI ANNUALITA' 2026

Per la discussione del presente argomento si rinvia al verbale della deliberazione avente ad oggetto: “Esame ed approvazione piano economico finanziario (P.E.F.) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2026/2029, ai sensi del metodo tariffario (MTR-3) di cui alla deliberazione ARERA n. 397/2025”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- L'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”;
- Con deliberazione 397/2025/R/Rif, ARERA ha introdotto il nuovo metodo tariffario MTR-3, definendo gli obiettivi regolatori del quadriennio;
- Gli atti costituenti la proposta tariffaria e il tool MTR-3 2026-2029, in attuazione della deliberazione 397/2025/R/Rif, sono stati approvati con determina 1/2025-DTAC da parte dell'Autorità;
- Con la delibera n. 480/2025/R/Rif ARERA sono quantificati i parametri di adeguamento monetario e finanziario alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale per il settore dei rifiuti, nonché il tasso di inflazione programmata per la determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

Richiamate:

- La propria deliberazione n. 13, approvata in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) per il periodo 2026-2029, elaborato in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) di cui alla Deliberazione Arera n. 397/2025, che individua un totale di entrate tariffarie di riferimento (ΣTV) per l'anno 2026 pari a euro 572.694,00;
- La propria deliberazione n. 17 del 30/04/2022, con cui è stato determinato lo Schema Regolatorio per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti dal 1° gennaio 2023;
- La deliberazione di Giunta comunale n. 37 del 27/04/2023, che ha approvato la Carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, in adeguamento al TQRIF di cui alla delibera ARERA 15/2022/R/Rif;

Visti:

- L'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- L'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente, che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'Irpef, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

Richiamato il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D. L. n. 228/2021, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge n. 199/2025, che stabilisce che:

- I Comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 (entro il termine fissato da norme

statali per l'approvazione del bilancio di previsione), possono approvare i PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno;

- Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione di PEF tariffe e regolamenti TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;
- In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

Considerato che il Piano Finanziario per il periodo 2026/2029, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Trenzano e quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia stradale, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità, come validato, espone un costo complessivo per il 2026 di euro 572.694,00 (al lordo delle detrazioni), di cui parte variabile pari a € 403.817,00 e parte fissa pari a € 168.876,00, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe 2026 è pari ad € 518.833,00, di cui parte fissa € 168.164,00 e parte variabile € 350.669,00;

Riscontrato che i costi inseriti nel Piano Finanziario 2026/2029 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano Finanziario;

Dato atto che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- Al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- Al comma 668 riconosce, ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere "l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della Tari", la quale è "applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- Al comma 683 dispone che "il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tari in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

Visti, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. "Il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune";
- 682. "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:
 - o Per quanto riguarda la TARI: 1. I criteri di determinazione delle tariffe; 2. La classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3. La disciplina delle riduzioni tariffarie; 4. La disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5. L'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...);

Visto il comma 48 dell'art. 1 della legge n. 178/2020, che prevede che "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta

municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”;

Visti i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i Comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Preso atto che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992;

Dato atto che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con deliberazione n. 386 del 23 agosto 2023, a decorrere dal 1° gennaio 2024 ha istituito le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta all'importo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- a) UR1, *a*, espressa in 0,10 euro/utenza per anno, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti; espressa in euro/utenza per anno;
- b) UR2, *a*, pari a 1,50 euro/utenza per anno, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

Visto il DPCM n. 24 del 21/01/2025, emanato a seguito del D.L. 124/2019 art. 57-bis così come convertito dalla L. 157/2019, con cui vengono definiti i criteri per la definizione delle agevolazioni TARI in favore delle utenze domestiche in condizioni economico-sociali disagiate (bonus sociale rifiuti);

Vista la deliberazione ARERA n. 133/2025 del 01/04/2025, con cui viene istituita la componente perequativa unitaria UR3, *a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociali per i rifiuti, inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, la quale potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità;

Visto l'art. 38-bis del D. L. n. 124 del 26/10/2019, che stabilisce: “A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%”;

Richiamato il decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 73380 del 17 ottobre 2025 (e precedenti) che fissa nella misura del 5% la tariffa del tributo provinciale per organizzazione smaltimento rifiuti, rilevamento, disciplina e controllo scarichi ed emissioni, nonché tutela, difesa e valorizzazione del suolo per l'anno 2026;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 663, della Legge n. 147/2013, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della Tari, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50 %;

Preso atto che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento Comunale e Piano Finanziario 2026/2029, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

Visto l'art. 1 comma 652 della Legge n. 147/2013;

Rilevato che, ai fini della determinazione delle tariffe, sono stati considerati i quantitativi dei rifiuti prodotti, la tipologia delle utenze e le superfici iscritte a ruolo e che da tali risultanze è stata operata la ripartizione del gettito della tariffa tra quota dovuta per il servizio alle utenze domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili, e la quota dovuta per il servizio alle utenze non domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili come da risultanze allegate e pertanto:

- Il gettito della tariffa fissa delle utenze domestiche copre integralmente i costi fissi sostenuti per tali

- utenze ed è calcolato in relazione ai coefficienti Ka previsti dal DPR 158/1999;
- Il gettito della tariffa variabile delle utenze domestiche è commisurato alla quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche in relazione ai coefficienti Kb previsti dal DPR 158/1999;
- Il gettito della tariffa fissa delle utenze non domestiche copre integralmente i costi fissi del servizio per tali utenze ed è calcolato in relazione ai coefficienti Kc dal DPR 158/1999;
- Il gettito della tariffa variabile delle utenze non domestiche è commisurato alla quantità di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche in relazione ai coefficienti Kd previsti dal DPR 158/1999;

Ritenuto di utilizzare i seguenti coefficienti, ai fini della determinazione delle tariffe fisse da applicare al tributo delle utenze domestiche e non domestiche nell'anno 2026:

Tabella A: utenze domestiche

Numero componenti del nucleo familiare		Coefficiente
1.	famiglie con n. 1 componente	0,80
2.	famiglie con n. 2 componenti	0,94
3.	famiglie con n. 3 componenti	1,05
4.	famiglie con n. 4 componenti	1,14
5.	famiglie con n. 5 componenti	1,23
6.	famiglie con n. 6 o più componenti	1,30

Tabella B: utenze non domestiche

	tipologia utenza	coefficiente minimo previsto dal D.P.R. n. 158/1999	coefficiente massimo previsto dal D.P.R. n. 158/1999	coefficiente utilizzato per calcolo tariffe
1.	scuole, associazioni, oratori	0,40	0,67	0,40
2a.	magazzini annessi alle attività produttive o di vendita	0,51	0,60	0,60
2b.	magazzini senza attività produttive o di vendita	0,51	0,60	0,51
3.	distributori carburante	0,76	0,88	0,76
4.	esposizioni, autosaloni	0,34	0,51	0,34
5.	uffici e agenzie	1,07	1,52	1,07
6.	banche, istituti di credito e studi professionali	0,55	0,61	1,07
7.	negozi abbigliamento, calzature	0,99	1,41	0,99
8.	librerie, cartolerie	0,99	1,41	0,99
9.	ferramenta ed altri beni durevoli	0,99	1,41	0,99
10.	edicola, farmacia, tabaccheria, plurilicenze	1,11	1,80	1,11
11.	attività artigianali tipo botteghe	1,09	1,48	1,09
12.	carrozzerie, autofficine, elettrauto	1,09	1,41	1,09
13.	attività industriali con capannoni di produzione	0,38	0,92	1,12
14a.	attività artigianali di produzione beni specifici – settore non alimentare	0,55	1,09	0,55
14b.	attività artigianali di produzione beni specifici – settore alimentare	0,55	1,09	1,09
15a.	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5,57	9,63	5,57
15b.	agriturismi	5,57	9,63	5,57

16.	bar, caffetterie, pasticcerie	3,96	6,29	3,96
17.	superm., pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, gen. alim.	2,02	2,76	2,02
18.	ortofrutta, fiori e piante	7,17	11,29	7,17
19.	discoteche, night club	1,04	1,91	1,04
20.	centro diurno	1,00	1,25	0,40

Seguono i seguenti criteri per la determinazione dei suddetti coefficienti:

1. i coefficienti di cui alla tabella A e alla tabella B (con esclusione di quello indicati ai punti 6 e 13) sono stati individuati all'interno dei limiti fissati dal D.P.R. n. 158/1999 tabella 1A e tabella 3A, tenendo conto dei dati consuntivi, relativi alla quantità di rifiuti prodotti, forniti dalla società che gestisce il servizio di gestione integrata dei rifiuti ed igiene ambientale e della realtà economica del Comune di Trenzano;
2. per le banche e gli studi professionali (tabella B coefficiente indicato al punto 6) è stato utilizzato lo stesso coefficiente utilizzato per la determinazione della tariffa relativa agli uffici, anche se superiore a quello previsto dal D.P.R. n. 158/1999, essendo stato accertato attraverso il sistema di misurazione in uso che le banche e gli uffici producono lo stesso tipo e la stessa quantità di rifiuto per unità di superficie. Applicando alla superficie occupata dalle banche il coefficiente entro i limiti previsti dal decreto, inoltre, la quota a carico di tale categoria non porterebbe alla copertura minima obbligatoria del relativo costo;
3. alle utenze di cui al n. 7, 8 e 9 è stato attribuito lo stesso coefficiente poiché il D.P.R. n. 158/1999 attribuisce alle stesse un'unica categoria;
4. con riferimento alla tariffa da applicare al centro diurno, trattandosi di una singola utenza riconducibile ad un ETS, è stato utilizzato lo stesso coefficiente applicato alle associazioni senza fini di lucro, alle scuole ed agli oratori;
5. per le attività artigianali di produzione di beni specifici si è ritenuto di prevedere un'ulteriore categoria dedicata al settore alimentare (categoria di cui al punto 14.b), in quanto dai dati storici rilevati risulta il conferimento di rifiuti maggiore rispetto alle altre attività artigianali di produzione di beni specifici, attribuendo a tale categoria un coefficiente più alto rispetto a quello attribuito alle attività di cui al punto 14.a;

Ritenuto di determinare la parte variabile del tributo applicando le tariffe parametriche al numero degli occupanti per le utenze domestiche e per unità di superficie parametriche alla tipologia di attività svolta per le utenze non domestiche, secondo le previsioni di cui all'Allegato 1, punto 4.2 – tabella 2 e punto 4.4 – tabella 4a del D.P.R. n. 158/1999 con riferimento ai servizi porta a porta e ai kg con riferimento ai rifiuti conferiti presso il centro di raccolta; in quest'ultimo caso la quantità di rifiuti è misurata con l'ausilio di bilance pesa rifiuti;

Considerato che l'Amministrazione comunale, al fine di incentivare la differenziazione dei rifiuti oggetto di recupero, di disincentivare il conferimento di rifiuti indifferenziati e di rifiuti solidi ingombranti, nonché l'abbandono dei rifiuti vegetali nei fossi e lungo le strade, intende:

- a) attribuire un bonus per ogni kg di plastica, carta e cartone e vetro conferito dalle utenze domestiche presso il centro di raccolta come previsto dall'art. 15, comma 5, del vigente regolamento per l'applicazione della TARI;
- b) prevedere il conferimento gratuito dei rifiuti vegetali presso il centro di raccolta;

Ritenuto di utilizzare i seguenti coefficienti ai fini della determinazione delle tariffe variabili da applicare nell'anno 2026 alle utenze domestiche e non domestiche:

Tabella C: utenze domestiche

Numero componenti del nucleo familiare		coefficiente <u>minimo</u> previsto dal D.P.R. n.	coefficiente <u>massimo</u> previsto dal D.P.R. n.	coefficiente utilizzato per calcolo tariffe
1.	famiglie con n. 1 componente	0,6	1	0,85

2.	famiglie con n. 2 componenti	1,4	1,8	1,60
3.	famiglie con n. 3 componenti	1,8	2,3	1,85
4.	famiglie con n. 4 componenti	2,2	3	2,20
5.	famiglie con n. 5 componenti	2,9	3,6	2,90
6.	famiglie con n. 6 o più componenti	3,4	4,1	3,50

Tabella D: utenze non domestiche

	tipologia utenza	coefficiente minimo previsto dal D.P.R. n. 158/1999	coefficiente massimo previsto dal D.P.R. n. 158/1999	coefficiente utilizzato per calcolo tariffe
1.	scuole, associazioni, oratori	3,28	5,50	3,28
2a.	magazzini annessi alle attività produttive o di vendita	4,20	4,90	4,90
2b.	magazzini senza attività produttive o di vendita	4,20	4,90	4,20
3.	distributori carburante	6,25	7,21	6,25
4.	esposizioni, autosaloni	2,82	4,22	3,60
5.	uffici e agenzie	8,78	12,45	8,78
6.	banche, istituti di credito e studi professionali	4,50	5,03	8,78
7.	negozi abbigliamento, calzature	8,15	11,55	8,15
8.	librerie, cartolerie	8,15	11,55	8,15
9.	ferramenta ed altri beni durevoli	8,15	11,55	8,15
10.	edicola, farmacia, tabaccheria, plurilicenze	9,08	14,78	12,00
11.	attività artigianali tipo botteghe	8,95	12,12	9,50
12.	carrozzerie, autofficine, elettrauto	8,95	11,55	8,95
13.	attività industriali con capannoni di produzione	3,13	7,53	7,53
14a.	attività artigianali di produzione beni specifici – settore non alimentare	4,50	8,91	7,00
14b.	attività artigianali di produzione beni specifici – settore alimentare	4,50	8,91	8,91
15a.	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	45,67	78,97	45,67
15b.	agriturismi	45,67	78,97	22,84
16.	bar, caffetterie, pasticcerie	32,44	51,55	32,44
17.	superm., pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, gen. alim.	16,55	22,67	16,55
18.	ortofrutta, fiori e piante	58,76	92,56	58,76
19.	discoteche, night club	8,56	15,68	8,56
20.	centro diurno	8,20	10,22	3,28

Seguiti i seguenti criteri per la determinazione dei suddetti coefficienti:

1. i coefficienti di cui alla tabella D (con esclusione di quello indicato al punto 6 e 15.b) sono stati individuati all'interno dei limiti fissati dal D.P.R. n. 158/1999 – Allegato 1 – punto 4.4 - tabella 4A, tenendo conto dei dati consuntivi, relativi alla quantità di rifiuti prodotti, forniti dalla società che

gestisce il servizio di gestione integrata dei rifiuti ed igiene ambientale e della realtà economica del Comune di Trenzano;

2. per le banche e gli studi professionali (tabella D coefficiente indicato al punto 6) è stato utilizzato lo stesso coefficiente utilizzato per la determinazione della tariffa relativa agli uffici, anche se superiore a quello previsto dal D.P.R. n. 158/1999, essendo stato accertato che le banche e gli uffici producono lo stesso tipo e la stessa quantità di rifiuto. Applicando alla superficie occupata dalle banche il coefficiente entro i limiti previsti dal decreto, inoltre, la quota a carico di tale categoria non porterebbe alla copertura minima obbligatoria del relativo costo;
3. alle utenze di cui al n. 7, 8 e 9 è stato attribuito lo stesso coefficiente poiché il D.P.R. n. 158/1999 attribuisce alle stesse un'unica categoria;
4. con riferimento alla tariffa da applicare al centro diurno, trattandosi di una singola utenza riconducibile ad un ETS, è stato utilizzato lo stesso coefficiente applicato alle associazioni senza fini di lucro, alle scuole ed agli oratori;
5. per le attività artigianali di produzione di beni specifici si è ritenuto di prevedere un'ulteriore categoria dedicata al settore alimentare (categoria di cui al punto 14.b), in quanto dai dati storici rilevati risulta il conferimento di rifiuti maggiore rispetto alle altre attività artigianali di produzione di beni specifici, attribuendo a tale categoria un coefficiente più alto rispetto a quello attribuito alle attività di cui al punto 14.a;
6. si è ritenuto di istituire una categoria dedicata agli agriturismi in quanto dai dati storici rilevati risulta che tale tipologia di attività recupera gli scarti organici non conferendo, pertanto, rifiuto umido al servizio pubblico; per tale motivo alla categoria di cui al punto 15.b è stato attribuito un coefficiente pari al 50% di quello attribuito alla categoria 15.a; la misura pari al 50% è stata ritenuta congrua in considerazione del dettaglio dei costi attribuibile al rifiuto umido;

Atteso che, a decorrere dell'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Visto che il comma 15-ter dell'articolo 13 del D. L. n. 201/2011;

Vista la proposta delle tariffe TARI da applicare nell'anno 2026, elaborate dall'ufficio tributi comunale, per le utenze domestiche e non domestiche, e determinate sulla base del P.E.F. sopra citato e della banca dati comunale, riportate nell'allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

Dato atto che l'applicazione delle suddette tariffe per l'anno 2026 è volta ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio;

Ritenuto di:

1. fornire gratuitamente un kit completo al momento dell'attivazione dell'utenza;
2. fornire gratuitamente alle utenze già attive un kit annuo di sacchetti per la raccolta dei rifiuti indifferenziato, umido e plastica;

Ritenuto, al fine di ridurre i costi, di effettuare un unico invio relativo all'anno 2026 degli avvisi di pagamento TARI agli utenti del servizio rifiuti prevedendo il pagamento in unica soluzione o in due rate;

Ritenuto, altresì, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del vigente regolamento per l'applicazione della TARI di fissare le seguenti scadenze per il pagamento della TARI 2026:

- soluzione unica o prima rata: 31 LUGLIO 2026;
- seconda rata: 31 OTTOBRE 2026;

Rilevato che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 267/2000;

Acquisito il preventivo parere favorevole di regolarità tecnica ed il preventivo parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, d.lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge dal n. 9 consiglieri presenti e aventi diritto di voto

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di stabilire, come da risultanze allegate che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, la ripartizione del costo del servizio di nettezza urbana riferito al 2026 di cui al Piano Finanziario già approvato in data odierna con propria deliberazione n. 13;
3. di approvare, per le motivazioni in premessa, le nuove tariffe, per l'anno 2026, della tassa sui rifiuti (TARI) relativamente alle utenze domestiche e non domestiche come da allegato A;
4. di dare atto che la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - a) UR1, a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza/anno;
 - b) UR2, a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza/anno;
5. di dare atto che la delibera n. 133/2025/R/rif ha istituito la componente perequativa unitaria UR3, a per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti posta pari a 6 euro/utenza, che potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità;
6. di disporre che sarà fornito gratuitamente:
 - a. un kit completo al momento dell'attivazione dell'utenza;
 - b. un kit annuo di sacchetti per la raccolta dei rifiuti indifferenziato, umido e plastica alle utenze già attive;
7. di approvare, nel caso di conferimento di rifiuti da parte degli esercenti delle attività di spettacolo viaggiante, una tariffa giornaliera forfettaria di 0,40 euro a persona o, quando non sia accertabile il numero di persone che occupano temporaneamente suolo pubblico, 1,50 euro per ogni nucleo familiare esercente;
8. di disporre in un'unica emissione l'invio degli avvisi di pagamento TARI relativi all'anno 2026 agli utenti del servizio rifiuti prevedendo il pagamento in unica soluzione o in due rate;
9. di fissare, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del vigente regolamento per l'applicazione della TARI le seguenti scadenze per il pagamento della TARI 2026:
 - soluzione unica o prima rata: 31 luglio 2026;
 - seconda rata: 31 ottobre 2026;
10. di prendere atto che, come previsto dagli artt. 8 comma 4, 9 comma 5, 10 comma 9, 11 comma 5, 19 comma 5 e 22 comma 6, del vigente regolamento comunale per l'applicazione della TARI, le variazioni che interverranno durante l'anno 2026 ed i conferimenti presso il centro di raccolta saranno imputati a conguaglio alla singola utenza ed inclusi nell'avviso di pagamento relativo alla TARI 2027;
11. di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
12. Di trasmettere la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza;

Valutata la necessità di concludere tempestivamente il presente procedimento al fine di procedere alla

bollettazione Tari e quindi alla relativa spedizione ai contribuenti entro il 30 giugno 2026,

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge da n. 9 consiglieri comunali presenti e aventi diritto di voto

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

***Il Sindaco
Italo Spalenza***

***Il Segretario Generale
Dott.ssa Valeria Ferro***

Documento informatico con firme digitali ai sensi del D. Lgs. 07.05.2005 n. 82